

N. 12419/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 11931/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11931 del 2015, proposto da:

Soc Luigi Maria Monti Srl in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Vinci Orlando, Raffaele  
Izzo, Diego Vaiano presso il cui studio in Roma, Lungotevere Marzio,  
n. 3 elettivamente domicilia;

***contro***

Presidente Giunta Regionale del Lazio n.q.. di Commissario ad Acta,  
Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico in  
persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via  
dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso dall'avv. Rosa Maria Privitera dell'Avvocatura dell'Ente presso la  
cui sede in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27 domiciliario;

Asl 105 - Rm/E in persona del legale rappresentante p.t.;

Azienda Policlinico Umberto I di Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paola Baglio dell'Avvocatura dell'Ente presso la cui sede in Roma, viale del Policlinico , n.155 domicilia;

*nei confronti di*

Soc Aurelia 80 Spa in persona del legale rappresentante p.t.;

*per l'annullamento*

Del decreto del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Commissario ad acta a prot. n. U00332 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto “definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuzie e post acuzie) con onere a carico del SSR – rettifica e integrazione DCA n. 310/2013 – APA aggiuntivi;

della nota della Regione Lazio prot. n. 536020/GR/11/28 del 7 ottobre 2015 recante “dati e metodologia di calcolo per la definizione del livello massimo di finanziamento per acuti per l'anno 2014”;

del D.P.G.R. n. 00324 del 6 luglio 2015 “approvazione dello schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.”;

della nota Regione Lazio prot. n. 721 del 7 ottobre 2015 avente ad oggetto “art. 17 della proposta di contratto approvata con DCA n. 325/2015 nota interpretativa”;

se ed in quanto necessario del D.M. del 18 ottobre 2012 recante “Remunerazione prestazioni assistenza ospedaliera per acuti assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale” e di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente Giunta Regionale del Lazio N.Q. di Commissario Ad Acta e di Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Azienda Policlinico Umberto I di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che vedrebbero la loro posizione compromessa qualora il ricorso fosse accolto, disponendo che una copia del ricorso e delle conclusioni prese sia notificato nel termine di sessanta giorni a ciascuno di essi, fornendo prova dell'avvenuta notificazione nello stesso termine e di rinviare sin da ora la trattazione della causa all'udienza del 26 ottobre 2016;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare nella sola parte in cui all'art. 17 della bozza di contratto allegata al d.P.G.R. n. 00324 del 6 luglio 2015 appare il riferimento ai "contenziosi da intraprendere", nella considerazione che l'Avvocatura Generale dello Stato aveva consigliato espressamente di modificare la clausola recata dalla analoga bozza di contratto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate sopprimendo il riferimento ai contenziosi futuri, laddove di identico contenuto appare il soprarichiamato riferimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) così dispone:

- ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del

contraddittorio nei confronti dei soggetti che vedrebbero la loro posizione compromessa qualora il ricorso fosse accolto, disponendo che una copia del ricorso e delle conclusioni prese sia notificato nel termine di sessanta giorni a ciascuno di essi, fornendo prova dell'avvenuta notificazione nello stesso termine;

- accoglie l'istanza cautelare, nei termini di cui in motivazione.

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 febbraio 2016.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)